

## **Strutture destinate agli animali da affezione**

*Data di pubblicazione: 12/09/2014*

Nel [BUR 62 del 24 giugno 2014](#) è stata pubblicata la [LR 19 giugno 2014, n.17](#) che modifica alcuni articoli della LR 60/1993 “Tutela degli animali da affezione e prevenzione dal randagismo”. Il comma 6 bis dell’art. 8 della LR 60/1993 detta disposizioni in ordine alla realizzazione delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e il comma 6 ter, disciplinando la loro ubicazione, dispone: “Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”. Da ciò discende che per la realizzazione delle strutture destinate agli animali da affezione non trova più applicazione l’art. 44, comma 5 ter della LR 11/2004.

Da segnalare che il citato comma 6 ter è stato impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale.